

27788-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

composta da

Vincenzo Rotundo - Presidente -

Orlando Villoni - Relatore -

Emilia Anna Giordano

Antonio Corbo

Pietro Silvestri

N. sent. sez. 699

UP 02/05/2017

N. R.G. 19921/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RC, n. Magenta (Mi) **X** 1975

avverso la sentenza n. 280/16 della Corte d'Appello di Milano del 15/01/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. L. Tampieri, che ha
concluso per l'inammissibilità;
sentito il difensore della ricorrente, avv. Maria Pina Blanco, che ha insistito per
l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha ribadito la responsabilità, già affermata in primo grado, di **RC** in ordine al reato

di cui all'art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 in relazione all'art. 570, commi 1 e 2 cod. pen., con conferma della condanna alla pena ritenuta di giustizia e delle statuizioni in favore della parte civile costituita **SW**, in qualità di legale rappresentante dei figli minori **M**, **D** e **P**.

La Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti tutte le giustificazioni allegate dalla imputata a sostegno della propria incapacità economica ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare, confermando così le valutazioni e le determinazioni assunte dal primo giudice.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che articola i seguenti motivi d'impugnazione.

Erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 e omessa motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico del reato.

Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle allegate condizioni economiche di natura tali da non consentirle di affrontare per l'intero gli obblighi civili imposti in sede di giudizio di divorzio, in relazione al comprovato stato di soggetto incolpevolmente disoccupato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Con il primo motivo, l'imputata lamenta che la sentenza impugnata risulta del tutto priva di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

La doglianza è destituita di fondamento, atteso che la Corte territoriale, dopo avere ricordato che il reato contestato si consuma col mero inadempimento da parte del soggetto obbligato, ha compiutamente vagliato gli elementi allegati dall'imputata a sostegno della sua protestata incapacità ad assolvere all'obbligo economico stabilito dal giudice in sede di divorzio (tenore delle buste paga prodotte, risultanze delle dichiarazioni fiscali, documentazione attinente allo stato di disoccupazione), ritenendoli tuttavia insufficienti a dimostrare uno 'stato di assoluta ed incolpevole indigenza'; la Corte milanese ha anzi definito l'imputata 'donna ancora giovane (...) rassegnatasi alla penuria di offerte lavorative' e appagata della convivenza poi divenuta relazione affettiva con l'attuale compagno, in forza della quale ha posto soluzione ai suoi problemi personali ma non

a quelli derivanti dagli obblighi legali nei confronti della prole rimasta a convivere con il genitore divorziato.

Ciò premesso, va rilevato che il concetto di incapacità economica comportante l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi assistenziali familiari risulta, tuttora, centrale nella giurisprudenza da tempo elaborata da questa Corte di legittimità al fine di valutare l'eventuale irrilevanza penale della condotta sanzionata dall'art. 570 comma 2 cod. pen., dal momento che esso rappresenta un limite interno, non riconducibile in realtà ad alcuna delle esimenti codificate (artt. 50 e segg. cod. pen.) ma piuttosto espressivo del principio di esigibilità della condotta da parte del reo, traduzione di quello costituzionale di responsabilità personale consapevole e non oggettiva che informa l'intero ordinamento penale.

Proprio per tale motivo, l'eventuale suo accertamento impone una verifica particolarmente attenta da parte del giudice di merito, che come punto di riferimento ha per l'appunto la rigorosa giurisprudenza sopra ricordata, la quale richiede, ai fini dell'esenzione da responsabilità, la prova dell'assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole (Sez. 6, sent. n. 23017 del 29/05/2014, P., Rv. 259955), di una concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi (Sez. 6, sent. n. 1283 del 25/06/1999, dep. 2000, Morfeo, Rv. 216826), di una indigenza assoluta da parte dell'obbligato (Sez. 6, sent. n. 5969 del 23/01/1997, Parisella G, Rv. 208307), di uno stato di vera e propria indigenza economica determinate l'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione (Sez. 6, sent. n. 5780 del 01/03/1995, Ferraioli, Rv. 201674; Sez. 6, sent. n. 5218 del 15/03/1988, Grassi, Rv. 178252; Sez. 6, sent. n. 10540 del 14/06/1984, Spinelli, Rv. 166832).

Se alle predette considerazioni si aggiunge che il delitto previsto dall'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo - a differenza del caso dell'art. 570 comma 2 cit. - dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (per tutte v. Sez. 6, sent. n. 44086 del 14/10/2014, P., Rv. 260717), ne consegue che le valutazioni operate dalla Corte d'appello di Milano, che appaiono certamente rigorose, risultano tuttavia conformi all'interpretazione costante del citato concetto, valutazioni evidentemente non condivise dalla ricorrente ma che non per questo risultano censurabili in quanto viziate da una (addirittura) totale carenza di motivazione.

Il secondo motivo di ricorso rappresenta, infine, null'altro che una diversa esposizione delle ragioni che sorreggono il primo e per il quale valgono le argomentazioni ora espresse.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.

Roma, 02/05/2017

Il consigliere estensore

Orlando Villoni



Il Presidente

Vincenzo Rotundo

